

"A":

Associazione Italiana HHT Onilde Carini
Associazione di Promozione Sociale

per la

TELEANGIECTASIA EMORRAGICA EREDITARIA
o Sindrome di Rendu-Osler-Weber



Emilia Carini

Ph. M.

STATUTO

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

Sez 1: Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata: Associazione Italiana HHT Onilde Carini APS.

L'acronimo HHT sta per Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia, sigla internazionalmente nota utilizzata per la Teleangiectasia Emorragica Ereditaria (o Sindrome di Rendu-Osler-Weber).

Il nome "Onilde Carini" è utilizzato con il consenso dei familiari.

Sez.2: Uso del Nome.

Il nome dell'Associazione, il suo simbolo, o i nomi dei componenti nelle loro funzioni ufficiali non possono essere usati per avallare o promuovere un interesse commerciale in connessione con qualsiasi interesse privato o per ogni altro scopo non appropriatamente collegato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Sez. 3: Sede

La Sede legale è presso: Studio dr. Cremonesi, via Santa Franca n.47, 29121 Piacenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria

ART. 2: STATUTO E REGOLAMENTO

Sez. 1: L'Associazione Italiana HHT Onilde Carini APS, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dell'art. 36 c.c. e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sez. 2: Il Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti dell'organizzazione e dell'attività.

Sez. 3: Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo quanto previsto all'Art.9.

ART. 3: SCOPI

Sez. 1: L'Associazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- **Prestazione socio-sanitarie;**
- **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.**

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le sue attività nei seguenti settori:

- Istruzione: fornire informazioni sull'HHT ai pazienti, loro familiari e medici;
- Formazione: promuovere scambi di informazioni sulle diagnosi e trattamenti dell'HHT fra pazienti, medici, ricercatori, consulenti genetici, organizzazioni umanitarie, agenzie governative sociali, industrie, istituzioni accademiche e, in generale, istituzioni pubbliche;
- Assistenza sociale e socio-sanitaria: fornire i mezzi affinché i pazienti HHT e loro congiunti possano condividere esperienze e sostenersi l'un l'altro nel cercare le vie per migliorare le cure mediche e il benessere generale;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale: sostenere le ricerche cliniche e genetiche finalizzate a promuovere la cura e il trattamento di pazienti con HHT.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4: DURATA

Sez. 1: La durata dell'Associazione Italiana HHT Onilde Carini APS è illimitata.

ART. 5: ESTINZIONE E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Sez. 1: L'Associazione Italiana HHT Onilde Carini APS si estingue:

- per impossibilità di raggiungere gli scopi;
- quando tutti gli associati vengono a mancare;
- per delibera di scioglimento della Assemblea straordinaria.

ART. 6: SOCI

Sez. 1: Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Sez. 2: L'associato che è in regola con il pagamento della quota annuale è socio a pieno titolo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Sez. 3: I Soci dell'Associazione Italiana HHT Onilde Carini APS si distinguono in:

- a. Soci ordinari;
- b. Soci onorari;
- c. Soci sostenitori.

A tali differenti denominazioni non corrisponde alcuna diversa disciplina del rapporto associativo.

Sez. 4: Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e quelle giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Sez.5: Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici o che abbiano reso notevoli servizi all'Associazione. Al socio onorario non può essere richiesto il pagamento delle quote.

Sez. 6: Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con gli scopi di cui all'art. 3, abbiano giovato alla Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Sez. 7: Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Sez. 8: Tutti i soci, in regola con i pagamenti delle quote annuali, hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività sociali;
- b. a rappresentare la Associazione a livello regionale e provinciale;
- c. a ricevere le pubblicazioni edite dalla Associazione;
- d. all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti;

- e. al voto per approvazione o modificazioni di statuto o regolamenti;
- f. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con la possibilità di ottenerne copia;
- g. a suggerire ai consulenti scientifici gli argomenti della sessione di informazione scientifica che si tiene nell'ambito della riunione annuale;
- h. a suggerire le informazioni considerate di interesse per gli associati da riportare sul sito.

Tutti gli associati sono altresì tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sez. 9: Ammissione dei soci.

La domanda di ammissione, compilata su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentata al Segretario dell'Associazione. La verifica della regolarità della domanda di iscrizione e la sua accettazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Criterio fondamentale per l'ammissione sono la condivisione degli scopi dell'Associazione e l'impegno a contribuire alla loro realizzazione.

Motivo di reiezione della domanda possono essere intenti diversi o comportamento contrastante con gli scopi ed obblighi dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà altresì motivare eventuali reiezioni della domanda.

Sez. 10: Perdita della qualità di socio.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati, consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento, deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, con relativa annotazione sul libro soci.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Sez. 11: Privacy

Senza autorizzazione scritta dell'associato, informazioni personali ed identificative sullo stesso non possono essere disponibili tranne che ai membri del Consiglio Direttivo.

Definire fondo

ART. 7: PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Sez. 1: Mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a. quote associative versate annualmente dagli associati;
- b. donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Bye

[Signature]

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Sez. 2: Divieti contro la distribuzione del patrimonio sociale

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Sez. 3: Utili ed avanzi di gestione

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Sez.4: Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi

Copia del rendiconto economico-finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 8: ORGANI SOCIALI

Sez. 1: Sono organi dell'Associazione:

- a. L 'Assemblea dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. il Vice Presidente
- e. il Segretario
- f. il Tesoriere

ART. 9: ASSEMBLEA DEI SOCI

Sez. 1: L ' Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sez. 2: È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- c) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni;
- e) la deliberazione sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) la deliberazione sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

b. Sez. 3: È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Associazione;
- b) lo scioglimento della Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Sez. 4: La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da

spedirsi, anche per mezzo elettronico, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario. La comunicazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Nell'anno elettorale sede e data dell'assemblea ordinaria devono essere notificate attraverso il sito internet o per scritto almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea, senza però ledere i diritti riconosciuti da statuto di coloro che si iscrivono in data successiva alla convocazione dell'Assemblea.

L ' Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

E' prevista la possibilità di intervento in Assemblea attraverso mezzi di comunicazione telematica, e conseguentemente l'utilizzo dell'espressione di voto attraverso lo stesso mezzo, purché sia possibile accertare in modo sicuro l'identità dell'associato sia ai fini della partecipazione sia ai fini del diritto di voto.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati, ovvero cinque associati nel caso in cui il numero totale dei soci sia al di sopra dei cinquecento.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Emilio Giunta

ART. 10: VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Sez. 1: L ' Assemblea ordinaria è valida:

- a) in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) o rappresentata la maggioranza dei soci iscritti al libro soci ed in regola con i pagamenti delle quote annuali;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati purché in regola con il pagamento delle quote annuali.
- c) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Emilio Giunta

Sez. 2: L ' Assemblea straordinaria è valida:

- d) Per modifiche statutarie: la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

- e) Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11: SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL' ASSEMBLEA.

Sez. 1: L ' Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Sez. 2: Dell' Assemblea viene redatto un verbale nell' apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12: CONSIGLIO DIRETTIVO

Sez. 1: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Per il rinnovo del consiglio direttivo, il consiglio direttivo uscente presenta la lista di Soci (in regola con il pagamento della quota associativa) che si sono proposti come candidati alle elezioni del nuovo Consiglio direttivo. La proposta deve pervenire per iscritto alla sede legale della Associazione nei due mesi precedenti il mese dell'assemblea elettorale.

La votazione avviene mediante compilazione di una scheda distribuita all'inizio dell'Assemblea, contenente i nominativi dei candidati. Deve essere contrassegnato un numero di nominativi pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo scaduti. Il riscontro della votazione viene affidato a due scrutatori nominati dal Consiglio all'inizio della assemblea elettorale. I risultati vengono immediatamente notificati e compaiono sul sito societario; le schede raccolte vengono conservate presso la sede legale fino alla successiva tornata elettorale.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene nominato il primo dei non eletti fino alla scadenza del termine di carica del Consigliere sostituito.

Le dimissioni di un Consigliere sono rese effettive al momento della ricevuta della comunicazione scritta al Segretario se nessun termine è specificato dal dimissionario; le stesse sono rese effettive in un periodo successivo così come lo stesso dimissionario potrà specificare

Sez. 2: Durata delle cariche.

La durata della carica è di quattro anni. Le cariche vacanti saranno coperte nell' ambito di quanto previsto dalla sez. 1 di questo articolo. I componenti del Consiglio Direttivo non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Sez. 3: Compensi

I componenti il Consiglio Direttivo prestano il loro servizio senza compenso; ad essi possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ordinarie e straordinarie o per attività di particolare valore o interesse svolte per la Associazione, comunque preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 13: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sez. 1: Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce e viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di norma presso la sede legale dell'Associazione.

Sez. 2: Convocazione delle Riunioni e Quorum deliberativi.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo corrispondenza elettronica inviata almeno tre giorni prima. Nella convocazione devono essere incluse tutte le voci dell'ordine del giorno di cui trattasi e, in aggiunta, le voci dell'ordine del giorno della convocazione precedente che non sono state oggetto di deliberazione. Alle riunioni del consiglio direttivo sono invitati anche i consulenti scientifici. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell' apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART: 14: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sez. 1: Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento degli scopi associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'Assemblea generale dei Soci;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all' Assemblea generale dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all' Assemblea generale;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all' Assemblea generale;

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
- nominare consulenti scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche. I consulenti scientifici dell'Associazione (fino ad un massimo di quattro) vengono scelti ogni quattro anni; si considera requisito necessario per un consulente scientifico l'aver pubblicato almeno tre lavori sull'HHT su riviste censite da Medline. Oltre ai consulenti scientifici propri della Associazione, il Consiglio Direttivo può scegliere un membro dello Scientific Board dell'HHT International Foundation che favorisca il coordinamento scientifico tra quest'ultima e la Fondazione Italiana.
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

ART. 15: PRESIDENTE

Sez. 1: Il Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo, è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Sez. 2: Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; ha la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell' adunanza immediatamente successiva.

ART. 16: VICEPRESIDENTE

In assenza del Presidente, o in caso di sua inabilità o rifiuto di agire, il Vicepresidente attuerà tutti i doveri del Presidente.

ART. 17: SEGRETARIO

Il Segretario conserva, in un ufficio designato dall'Associazione, l'originale o copia di questo Statuto e dei Regolamenti; trascrive sugli appositi registri i resoconti delle riunioni; fa in modo che entro un ragionevole periodo di tempo, ciascun Membro del Consiglio riceva copia degli atti di ciascuna riunione dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, o dei Comitati Esecutivi; tiene l'elenco dei Soci e li comunica solo così come il Consiglio Direttivo avrà deciso.

ART. 18: TESORIERE

Sez 1: Il Tesoriere ha l'affidamento di tutti i valori e le giacenze di cassa dell'Associazione; deposita tali fondi immediatamente alla ricezione in nome dell'Associazione presso l'Istituto bancario approvato dal Consiglio Direttivo; da ricevuta per somme riscosse dall'Associazione; ne ritira i fondi su indicazione scritta del Consiglio Direttivo; esibisce in tempi ragionevoli i libri contabili e le registrazioni finanziarie ad ogni membro del Consiglio Direttivo o ad un suo procuratore su richiesta di quest'ultimo; da al Presidente e a ciascun

membro del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta gli viene richiesto, il resoconto di alcune o tutte le sue attività come Tesoriere e delle condizioni finanziarie dell'Associazione; prepara o fa preparare le situazioni finanziarie da includere in ogni rapporto richiesto; ha l'autorità di firmare assegni di spesa secondo le indicazioni scritte del Consiglio Direttivo.

ART. 19: CONSULENTE GESTIONALE

Se è ritenuto necessario, il Consiglio Direttivo può affidare compiti gestionali ad un consulente commercialista

ART. 20: VERBALI, RAPPORTI E TIMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

Sez. 1: conservazione dei verbali dell'Associazione

L'Associazione farà tenere all'ufficio o uffici designate dal Consiglio Direttivo:

- a. gli atti di tutte le riunioni e i risultati delle votazioni per posta del Consiglio Direttivo, nonché di tutte le riunioni dei Soci;
- b. adeguate e corrette registrazioni di conti includendo conti delle proprietà dell'Associazione e conti delle sue attività e passività, introiti, esborsi, guadagni e perdite;
- c. un elenco aggiornato dei suoi Associati indicando i loro nomi, indirizzi, numeri telefonici nonché la data di cessazione di ciascun associato;
- d. una copia dello Statuto dell'Associazione aggiornati per le ispezioni da parte dei Membri dell'Associazione

Sez 2: Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Sez 3: Trasferimento dei verbali

Segretario e Tesoriere consegneranno, appena possibile, ai loro successori in carica, tutti i libri, dati, documenti e ogni altra proprietà dell'Associazione tenuta in loro possesso in virtù della carica avuta non più tardi di 10 giorni successivi le loro dimissioni, la loro rimozione o l'elezione dei loro successori.

Sez. 4: Timbro dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può adottare, usare o modificare il timbro dell'Associazione. Tale Timbro deve essere tenuto dal Segretario dell'Associazione.

ART. 21: REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Sez. 1: Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento della Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, come previsto dagli Artt. 9 e 10 del presente statuto

Sez. 2: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 22 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

ART. 23: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.